

Modulistica

Istanza per la richiesta di informazioni

Richiesta di partecipazione al procedimento amministrativo

(Legge 7 agosto 1990, n.241 – D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184)

AL _____
(INDICARE L'UFFICIO DESTINATARIO DELL'ISTANZA)

Il Sottoscritto

cognome _____ nome _____
cod.fisc. _____ nato a _____ prov. _____ sesso (M o F) _____
il _____ residente/domiciliato a _____ prov. _____
indirizzo _____ c.a.p. _____ telefono n. _____
telefax n. _____ documento di identità _____ rilasciato da _____
in data _____

legale rappresentante (_____)

di (persona fisica): _____
cod.fisc. _____ nato a _____ prov. _____ sesso (M o F) _____
il _____ residente/domiciliato a _____ prov. _____ indirizzo _____
c.a.p. _____ di _____

(persona giuridica, soc. di fatto, ecc.): _____
cod.fisc. _____ o p.IVA _____ con sede in _____ indirizzo _____
telefono/telefax _____

Essendo titolare di interesse giuridicamente rilevante al procedimento:
(indicare il procedimento amministrativo)

CHIEDE CHE GLI VENGA COMUNICATO (Barrare/Spuntare l'argomento di interesse):

- L'unità organizzativa responsabile del procedimento;
- Il responsabile del procedimento;
- Il termine entro il quale si concluderà il procedimento;
- La fase attuale del procedimento;
- L'organo competente all'adozione del provvedimento finale;
- La principale normativa applicabile al procedimento in questione;
- L'accesso agli atti del procedimento;
- La visione degli atti del procedimento;
- Ulteriori richieste di informazioni;

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA:

Luogo e data _____

IL RICHIEDENTE

AVVERTENZE

Ai sensi dell'art. 24, primo comma, lettere b) e c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano e nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

Sono, altresì, escluse dall'accesso le categorie di documenti indicate nel citato art. 24 e nel D.M. 29 ottobre 1996, n. 603;

ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della presente richiesta, la stessa si intende respinta;

ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge nr. 241/1990, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della stessa legge, il richiedente può chiedere, nello stesso termine di cui al successivo comma 5 (trenta giorni) e nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato alla Commissione per l'accesso di cui al successivo art. 27 che sia riesaminata la suddetta determinazione.

ai sensi dell'art. 25, commi 5, della legge n. 241/1990, avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4, è facoltà del richiedente proporre ricorso al TAR competente entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento ovvero decorrenti dal giorno in cui è maturato il silenzio-rifiuto di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90;

ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica non è soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto. Inoltre, l'istanza di accesso agli atti amministrativi deve essere corredata da un valido documento identificativo in caso di presentazione diversa dalla consegna a mano e/o sottoscrizione della stessa in presenza del militare preposto alla ricezione;

ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1993, prot. UCA 27720/928/46, richiamata nella circolare n. 154683 in data 17 maggio 1993 del Comando Generale della Guardia di Finanza - U.R.P., il rilascio di copie "informi" di documenti amministrativi è subordinato al pagamento di un corrispettivo onnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento fotocopiatore, ecc.) dell'importo fisso di euro 0,26 per il rilascio da 1 a 2 copie, di euro 0,52 da 3 a 4 copie e così via, esigibile attraverso l'applicazione di marche da bollo ordinarie - da annullare con il datario a cura dell'Ufficio preposto allo svolgimento delle operazioni di accesso;

il trattamento dei dati forniti è consentito e considerato di rilevante interesse pubblico dall'art. 59 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.